

R.G. N. 8957/2012

SENT. 3088/2015  
R.G. 8957/2012  
Cron. 1239

Ref. 5195

del 24 SET. 2015  
appello: assione  
dei credit.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI VENEZIA  
Sezione Specializzata in materia di Impresa

Il Tribunale di Venezia - Sezione Specializzata in materia di Impresa -  
composto dai Magistrati:

Dott.ssa Liliana Guzzo  
Dott.ssa Anna Maria Marra  
Dott.ssa Gabriella Zanon

Presidente  
Giudice relatore  
Giudice

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritte al n. 8957/2012 R.G.AA.CC. promossa:

da

A  
B  
C  
D  
E

OPPONENTI

contro

F

rappr. e dif. dagli

*Lucania*



## OPPOSTO

Oggetto: "Cessione dei crediti".

Causa trattenuta in decisione sulle conclusioni di seguito riportate.

Opponentii: "precisa le conclusioni sta in via pregiudiziale che di merito come da memoria ex art. 183 c.p.c. n° 1 depositata in data 6/5/13, dichiarando di non accertare in ogni caso il contraddittorio su domande nuove e/o diverse ex adverso formulate".

Opposto: "precisa le conclusioni in via principale come da comparsa di costituzione e risposta. In via subordinata istruttoria ammettersi i mezzi istruttori dedotti da questa difesa nella memoria ex art. 183, 6° co. n. 2 c.p.c. .... omissis ...".

### FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato gli opponenti in epigrafe indicati, la società quale debitrice principale e i restanti quali fideiussori, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2374/2012 D.I. provvisoriamente esecutivo, con cui il Tribunale di Venezia aveva ingiunto loro il pagamento della somma di Euro 187.500,00, oltre interessi legali e spese, in favore di **F** a titolo di rimborso finanziamento del socio **G-**, del quale il **F** era cessionario.

Gli opponenti in via preliminare eccepivano il difetto di competenza del giudice adito stante la clausola compromissoria per arbitrato rituale; eccepivano, altresì, il difetto di interesse ad agire; la nullità e/o inefficacia del contratto di cessione di credito; la inesigibilità del credito azionato.

Si costituiva il **F** e contestava il fondamento della opposizione.

Con ordinanza in data 5-6 aprile 2013 veniva sospesa la provvisoria esecuzione dell'ingiunzione.

Autorizzato il deposito di memorie ex art. 183, co., c.p.c., veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.



La causa viene ora in decisione davanti al collegio all'esito sulle conclusioni rassegnate dalle parti riportate in epigrafe all'esito della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c..

L'azione esercitata non ricentra nella competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in ragione della eccezionale esistenza della clausola compromissoria per arbitrato rituale prevista dall'art. 30 dello Statuto di **A**

Si legge all'art. 30 cit.: *"Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della Camera di Commercio di Verona accreditata nel apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista dal presente articolo entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato ... omissis ..."*.

La circostanza che il **F** agisca in virtù di credito riveniente da riconoscimento di debito non vale ad escludere la operatività della clausola arbitrale dacché il riconoscimento è titolato. Tale connotazione del riconoscimento impedisce che la controversia possa non essere considerata una causa tra i soci o tra costoro e la società (si veda peraltro Cass. n. 6675/1998 secondo cui più in generale: *"La ricognizione di debito non è fonte di obbligazioni nuove ed autonome, in quanto ha un valore meramente confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, con il limitato effetto di dispensare colui a cui favore è fatta dall'onere di fornire la prova; di conseguenza, essa non sottrae il rapporto medesimo alle norme ed ai patti che lo regolano, e - pertanto - non interferisce sull'operatività della clausola compromissoria con la quale le parti abbiano devoluto ad arbitri le controversie ad esso inerenti"*).

Né il fatto che tra gli opposenti vi siano anche dei fidejussori vale ad attribuire la competenza su tutte le opposizioni all'autorità giudiziaria atteso che il fidejussore può formulare tutte le eccezioni formulabili dal debitore principale, ivi compresa quella relativa alla sussistenza di una clausola compromissoria.

il,  
*Palumbo*



SENT. N. 3088/2015

Ogni altra questione rimane assorbita.

Trattandosi di clausola compromissoria per arbitrato rituale che va pronunciata l'incompetenza dell'autorità giudiziaria (art. 819 *ter* c.p.c.).

Alla detta pronuncia consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

dichiara l'incompetenza dell'autorità giudiziaria per essere la controversia devoluta alla cognizione arbitrale;


revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2374/2012 D.I.;

condanna **F** alla rifusione in favore degli opposenti delle spese di lite, liquidate in Euro 668,00 per anticipazioni ed in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre i.v.a. e c.p.a..

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 29 maggio 2014.

Il Giudice relatore

(dott.ssa Anna Maria Marra)



Il Presidente

(dott.ssa Liliana Guzzo)



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA D E P C
24 SET. 2015
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dr.ssa L. PALUMBO

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dr.ssa L. PALUMBO

